

CONTRATTO D'APPALTO
PER L'AFFIDAMENTO QUADRIENNALE CON OPZIONE DI RINNOVO PER
ULTERIORI QUATTRO ANNI DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE IN FAVORE DEGLI
OSPITI DELLA CASA DI RIPOSTO "ANDREA ROSSI"
(CIG: 9882320C70)

In data.....

L'ASP Andrea Rossi con sede in Assisi, Via

Premesso che

- Con Delibera del Consiglio di Amministrazione del ... è stata assunto l'intento di procedere all'affidamento del presente contratto mediante procedura aperta – riservata ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs 50/2016 con criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa (miglior rapporto qualità prezzo);
- Con Determina a contrarre del RUP
- In data 27 giugno 2023 il bando di gara è stato inviato alla GUUE per procedere alla relativa pubblicazione;
- Con determinazione n. ... del ... il contratto è stato aggiudicato all'Impresa;
- L'aggiudicazione è stata comunicata a tutti i concorrenti che hanno presentato un'offerta ammessa in gara;
- Le seguenti verifiche di legge in ordine al possesso dei requisiti generali hanno sortito esito positivo posto che:
 - a) in data ...;
 - b) in data ...;
- in data ... è stato acquisito il DURC;
- in data ... è stato acquisito il DURF;
- dalla data dell'ultima comunicazione dell'aggiudicazione a tutti i concorrenti avvenuta il ... è decorso il termine dilatorio di trentacinque giorni, previsto dall'art. 32 del D.lgs 50 del 2016;
- che in data ... l'Impresa ha effettuato il bonifico di € ... per la restituzione delle somme sostenute dalla Committente per le pubblicazioni di legge

ciò premesso

si conviene quanto segue

Art. 1) Oggetto

La Stazione Appaltante affida all'Impresa, che accetta, l'appalto per l'esecuzione del Servizio alle condizioni stabilite dal presente contratto, dal Capitolato speciale che, sottoscritto dalle parti, viene allegato (**doc. 1**) al presente contratto con i relativi allegati a farne parte integrante e sostanziale, nonché dall'offerta tecnica (**doc. 2**) ed economica (**doc. 3**) presentate in sede di gara.

Art. 2) Durata contrattuale

Il presente contratto ha la durata di **quattro anni** e decorrerà dal ..., fino al

La Committente avrà facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di esercitare il diritto d'opzione per la prosecuzione dello stesso per ulteriori **quattro anni**, dandone comunicazione all'Impresa almeno trenta giorni prima della scadenza. Il termine non è perentorio. Inoltre, la Committente avrà facoltà di procedere a proroga tecnica, così come indicato nel Capitolato speciale.

Art. 3) Consegna del servizio

Il verbale di consegna del servizio sarà predisposto secondo le modalità indicate nel capitolato speciale.

Oppure

La Committente ha proceduto all'affidamento del servizio in via d'urgenza con determinazione n. ... del ...

Art. 4) Corrispettivi, anticipazione e revisione prezzi

Il corrispettivo contrattuale, al netto ribasso unico offerto in sede di gara pari al **...% (... per cento)**, è pari ad euro /giornata alimentare, oltre iva di legge.

Nei giorni di ingresso e uscita degli ospiti dalla struttura il corrispettivo della giornata alimentare sarà convenzionalmente ridotto del 50%, se comunicato successivamente alle ore 9:00 del giorno medesimo.

Il suddetto corrispettivo sarà fatturato dall'Impresa alla Committente, in base alle giornate alimentari effettivamente erogate, entro il giorno quindici del mese successivo a quello di riferimento e sarà versato tramite bonifico bancario entro i successivi trenta giorni.

Il contratto è regolato a misura ed il valore contrattuale complessivo indicato negli atti di gara rileva unicamente per quanto riguarda le forme di pubblicità della gara ai sensi dell'art. 35 del D. Lgs 50 del 2016. Eventuali variazioni in più o in meno non daranno pertanto diritto a risarcimenti o indennizzi di sorta in favore dell'Impresa, né si considereranno varianti contrattuali.

Trattando di appalto regolato a misura, con possibilità di incrementare il numero dei pasti rispetto a quelli stimati nel capitolato speciale, la Committente si riserva di disporre in caso di necessità prestazioni aggiuntive agli stessi prezzi della giornata alimentare offerta in sede di gara, salvo adeguamenti Istat, fino ad un massimo di un quinto (art. 106, comma 12), o fino ad un massimo del 50% (ART. 106, comma 7), senza che ciò costituisca variante ai sensi dell'art. 106 del D.lgs 50 del 2016, posto che il presente contratto ha fatto parte integrante del bando stesso.

L'Impresa presterà inoltre **servizi accessori extra pasti**, secondo quanto previsto dal capitolato speciale d'appalto, previa intesa tra le parti sui corrispettivi da erogare.

La Committente a decorrere dal secondo anno del servizio, previa istanza presentata da parte dell'Impresa, potrà riconoscere tramite provvedimento espresso la revisione prezzi come previsto nel Capitolato speciale.

Art. 5) RUP e Direttore dell'Esecuzione

Il Responsabile del procedimento del presente appalto ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs n. 50 del 2016 è la Dott.ssa Monica Brunozzi.

Il Direttore dell'Esecuzione del contratto è ...

La Committente si riserva di variare in ogni momento tale figura.

Art. 6) Direttore Tecnico del Servizio

Il Direttore Tecnico del Servizio nominato dall'Impresa è ... nato a ... il ... C.F.

Art. 7) Sicurezza dei lavoratori, DUVRI ed costi sicurezza

Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, l'Impresa attesta di aver eseguito il completo sopralluogo dei locali ove dovrà essere svolto il Servizio, di ritenerli idonei e di aver ricevuto dalla Committente dettagliate ed esaurienti informazioni sui rischi specifici esistenti nei locali medesimi.

L'Impresa attesta in particolare di aver individuato e visionato: le vie e le uscite di emergenza, ai fini di una immediata ed agevole evacuazione; la collocazione e la composizione dei materiali combustibili; le misure di prevenzione e di allarme adottate in relazione ai rischi di natura meccanica ed elettrica.

L'Impresa, quale unica responsabile della sicurezza nei luoghi di lavoro dei propri dipendenti, consegna il documento di valutazione dei rischi ai sensi del D.lgs 81 del 2008 (DVR) (**doc. 7**), e si impegna ad aggiornarlo nonché ad attuarne i contenuti mettendo a disposizione dei lavoratori i necessari dispositivi di protezione individuale e predisponendo adeguati percorsi formativi.

L'Impresa ha preso visione e condivide i contenuti del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) predisposto dalla Committente, posto a base di gara ed allegato al presente contratto (**doc. 6**). Per l'attuazione delle misure indicate nel DUVRI, purché formalmente documentate spettano all'Impresa i **costi per la sicurezza interferenziali** pari ad € 1.000,00 annui che saranno corrisposti in due rate di pari importo con i corrispettivi spettanti per i mesi di giugno e dicembre di ogni anno.

Art. 8) Clausola sociale

L'Impresa per l'esecuzione dell'appalto, attraverso la presentazione del Progetto di riassorbimento del personale presentato in sede di offerta, assume l'impegno ad utilizzare prioritariamente, con rapporto di lavoro **dipendente**, gli operatori occupati dall'Impresa uscente. Tutto ciò nell'ottica del mantenimento degli attuali livelli occupazionali ed a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione dell'Impresa e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste per il servizio oggetto di appalto.

Il personale attualmente in organico degli appaltatori uscenti che l'Impresa è tenuta ad assumere in virtù del contratto d'appalto è indicato nell'Allegato n. 4. al Disciplinare di gara.

A richiesta della Committente, l'Impresa è tenuta a fornire tutta la documentazione necessaria a comprovare l'osservanza di quanto prescritto, ivi compreso il regolare versamento delle retribuzioni e la produzione delle buste paga dei lavoratori. In caso di inosservanza degli obblighi di cui al presente comma, la Committente provvederà ad informare i competenti Servizi ispettivi del lavoro e le Organizzazioni Sindacali e potrà risolvere il contratto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di costituzione in mora, ferma l'applicazione delle penali contrattuali e del risarcimento danni. Tutto ciò salva la possibilità di intervenire sostitutivamente in conformità con quanto previsto dalle norme di legge.

Art. 9) Subappalto e cessione del contratto

Il subappalto è ammesso unicamente nel caso in cui sia stato dichiarato in fase di gara, previa autorizzazione della Committente, ai sensi dell'art. 105 del D.lgs 50 del 2016.

È vietata la cessione del contratto.

Art. 10) Garanzia definitiva

L'Impresa contestualmente alla sottoscrizione del presente atto consegna garanzia definitiva (**doc. 4**) di importo pari a € ...,00 (.../00), rilasciata dalla ... il (n. ...), in conformità alle prescrizioni dell'art. 103 del D. Lgs 50 del 2016. In caso di escussione anche parziale della garanzia l'Impresa è tenuta a ricostituirla entro i successivi sette giorni, pena la risoluzione del contratto senza necessità di costituzione in mora.

Art. 11) Penali

1. In caso di violazione degli obblighi discendenti dal presente contratto e dal capitolato speciale la Committente avrà facoltà di applicare le seguenti penali, salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno:

1° Livello (inadempienza lieve) Euro 150,00:

- per ogni caso di mancanza delle figure professionali previste dal capitolato speciale;
- per ogni tre giorni consecutivi di utilizzo di stoviglie usa e getta, di carta o di plastica se non richieste dalla Committente per esigenze sanitarie;
- per ogni caso di non conformità relativa alla composizione dei pasti;
- per ogni dieta non correttamente preparata o non personalizzata;
- per ogni caso di mancato rispetto delle grammature previste dalle tabelle dietetiche (verificato su 10 pesate della stessa preparazione);
- per ogni caso di non conformità relativa agli indumenti da lavoro;
- per ogni caso di mancato rispetto delle temperature di conservazione dei pasti ai sensi della normativa vigente;
- per ogni ritardo di oltre 15 (quindici) minuti nella consegna dei pasti.

2° Livello (inadempienza media) Euro 300,00

- mancata conservazione dei campioni;
- per ogni variazione del menù giornaliero non motivata e/o di valore economico inferiore, non concordata precedentemente con la Committente;
- per ripetuti casi (almeno tre casi/settimana) di ritrovamento di corpi estranei nei pasti consegnati;
- per la mancata redazione della documentazione relativa all'igiene dei prodotti alimentari e alla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, ai sensi delle vigenti normative;
- ogni qualvolta venga negato l'accesso al centro cottura agli incaricati della Committente per eseguire controlli di conformità al capitolato speciale;

3° Livello (inadempienza grave) Euro 500,00

- per ogni inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e/o per la mancata applicazione dei contratti collettivi;

4° Livello (inadempienza molto grave) da € 500 ad Euro 750,00

- per ogni grave carenza igienico-sanitaria in ogni fase del processo produttivo: stoccaggio, manipolazione, confezionamento, somministrazione;

Prima di procedere all'applicazione della penale la Committente dovrà contestare per iscritto all'Impresa la relativa violazione assegnando un termine non inferiore a 5 giorni per eventuali giustificazioni che, ove ritenute fondate, daranno luogo all'archiviazione del procedimento di irrogazione della penale.

L'importo delle penali dovrà essere sottratto dalla somma addebitata nella fattura del mese successivo rispetto a quello in cui siano verificati gli interventi di cui sopra.

La Committente ha la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. qualora l'importo delle penali maturate dovesse eccedere il 10% dell'importo contrattuale.

Art. 12) Termine del contratto

Al termine del contratto o in caso di risoluzione, per qualsiasi causa, l'Impresa dovrà rilasciare nella piena e incondizionata disponibilità della Committente i beni ed il Centro Cottura di cui si sia avvalsa, secondo quanto stabilito nel Capitolato speciale, con esclusione di ogni corrispettivo ulteriore, indennizzo o risarcimento. L'Impresa rinuncia pertanto fin d'ora e per quanto occorrer possa a qualunque tutela possessoria.

L'Impresa dovrà altresì consegnare alla Committente il prospetto degli addetti impiegati nell'esecuzione del Servizio, specificandone le ore settimanali di impiego, la qualifica ed il livello di inquadramento.

Art. 13) Polizza assicurativa

L'Impresa contestualmente alla sottoscrizione del presente atto consegna polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile verso terzi (RCT) e dei dipendenti (RCO).

La polizza RCT ha un massimale "unico" di garanzia non inferiore a € 3.000.000,00 per sinistro (**doc. 5**). Eventuali danni che non dovessero trovare copertura nella polizza assicurativa resteranno comunque a carico dell'Impresa.

Art. 14) Recesso

La Committente potrà recedere liberamente dal presente contratto con preavviso scritto di tre mesi.

In tal caso all'Impresa spetterà unicamente il corrispettivo per le prestazioni effettuate fino al momento di efficacia del recesso senza che la stessa possa pretendere risarcimento indennizzi, cui per quanto occorra fin d'ora rinuncia.

Art. 15) Tracciabilità dei flussi finanziari

L'impresa assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'Impresa si impegna, in particolare, ad impiegare e far impiegare un conto corrente dedicato nonché inserire e far inserire il codice CIG (Codice Identificativo Gara) indicato nel presente contratto nella causale di tutti i pagamenti verso gli eventuali subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese.

Art. 16) Clausola risolutiva espressa.

1. Il contratto si risolverà di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. nei seguenti casi:

- a) interruzione del servizio che non dipenda da caso fortuito e/o forza maggiore per un periodo superiore ad un giorno;
- b) reiterate inosservanze delle norme igienico sanitarie nella preparazione, confezionamento e distribuzione dei pasti;
- c) utilizzo di stoviglie o posate usa e getta o comunque di plastica o di carta, senza autorizzazione della stazione appaltante, per un periodo superiore a trenta giorni;
- d) utilizzo ripetuto per più di tre volte, nel corso di un anno, di derrate alimentari che non abbiano le caratteristiche merceologiche indicate nel Capitolato e nei suoi allegati; verificarsi anche di un solo caso di intossicazione alimentare imputabile all'Impresa
- e) ulteriore inadempienza dell'Impresa dopo l'applicazione di 4 penali di qualsiasi livello nell'ambito dello stesso anno di servizio, fatte salve le ipotesi di inadempimento che, in virtù di quanto previsto nel presente articolo, danno diritto alla Committente di risolvere il contratto;
- f) mutamento per qualsiasi ragione o motivo della destinazione d'uso dei locali e/o delle attrezzature affidate all'Impresa;
- g) utilizzo nell'esecuzione del servizio di personale non dipendente, fatto salvo l'utilizzo del personale interinale in ottemperanza alle disposizioni vigenti;
- h) inadempimento agli obblighi contributivi per importi complessivamente superiori a € 10.000;
- i) ritardato versamento delle retribuzioni al personale dipendente anche per una sola mensilità; inadempimento alla normativa sulla sicurezza dei lavoratori.

In caso di risoluzione e fermo il risarcimento del maggior danno, il rilascio gratuito in favore della Committente dei Beni forniti, integrati o mantenuti dall'Impresa, secondo quanto previsto dal Capitolato speciale, deve intendersi quale penale a carico dell'Impresa. L'Impresa ritiene tale penale congrua in funzione dell'interesse della stazione appaltante alla regolare esecuzione del servizio e rinuncia fin d'ora a sollevare eccezioni di sorta.

Art. 17) Trattamento dei dati personali

La Committente nomina l'Impresa Responsabile esterno del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del GDPR, come da atto di designazione allegato al presente contratto **(doc. 8)**.

Art. 19) Foro competente

Per ogni controversia che dovesse insorgere in ragione del presente contratto il foro territorialmente competente, unico ed esclusivo, sarà quello di Perugia.

La Committente

L'Impresa

Ai sensi degli art. 1341 e 1342 l'Impresa accetta espressamente le seguenti clausole:

Art. 2) Durata contrattuale

Art. 4) Corrispettivi, anticipazione e revisione prezzi

Art. 7) Sicurezza dei lavoratori, DUVRI ed costi sicurezza

Art. 8) Clausola sociale

Art. 9) Subappalto e cessione del contratto

Art. 10) Garanzia definitiva

Art. 11) Penali

Art. 12) Termine del contratto

Art. 13) Polizza assicurativa

Art. 14) Recesso

Art. 15) Tracciabilità dei flussi finanziari

Art. 16) Clausola risolutiva espressa.

Art. 18) Spese

Art. 19) Foro competente

L'Impresa

Allegati:

1. Capitolato speciale d'appalto e relativi allegati;
2. Offerta tecnica;
3. Offerta economica;

4. Garanzia definitiva;
5. Polizza assicurativa;
6. DUVRI;
7. DVR dell'Impresa;
8. Nomina a responsabile del trattamento dei dati personali.